

REGOLAMENTO DI EROGAZIONE
DELLA FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI

A cura della Commissione per la Promozione della Sostenibilità Sociale

TITOLO I

Ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 comma 1 dello Statuto, disciplina le modalità attuative degli scopi statuari della Fondazione Banco di Napoli, prevedendo i criteri di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare al fine di assicurare la trasparenza delle attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, in conformità ai principi della Carta delle Fondazioni, approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2 Ambito territoriale

La Fondazione persegue fini di interesse sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale nelle regioni meridionali non insulari (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia).

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende: a) per "erogazione" qualsiasi finanziamento diretto o indiretto, in danaro o in natura, effettuato dalla Fondazione, per la realizzazione di progetti nei propri settori d'intervento, a favore di altri soggetti pubblici o privati; b) per "progetto" qualunque forma di attività, comunque organizzata, da svolgere nei settori d'intervento della Fondazione e destinata a produrre risultati in un arco temporale determinato; c) per "iniziativa" qualunque idea o forma di attività, non strutturata, diretta al perseguimento di un obiettivo determinato rientrante nelle finalità della Fondazione; d) per "bando" l'invito pubblico a presentare iniziative e progetti, entro finestre temporali definite e con ambiti e regole specifiche individuate nello stesso avviso di Bando; e) per "altri soggetti" o "soggetti terzi" o "terzi" i soggetti estranei alla Fondazione. Tra questi non rientrano i soggetti, anche non societari, legati alla Fondazione da vincoli di carattere patrimoniale e organizzativo, tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale.

Art. 4 Principi generali

1. La Fondazione persegue i propri scopi: a) mediante il finanziamento di iniziative e progetti propri da realizzare anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; b) sostenendo iniziative e progetti promossi da terzi nell'ambito dei settori di intervento istituzionale della Fondazione.

2. La Fondazione opera esclusivamente nei settori statutariamente definiti della ricerca scientifica e tecnologica; dell'educazione, istruzione e formazione; dell'arte, attività e beni culturali; del volontariato, filantropia e beneficenza.:

3. Nel sostenere i progetti nei settori testè indicati, la Fondazione si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

- Favorire la creazione di un network tra gli enti del terzo settore nel territorio che consentirà l'avvio di sinergie virtuose in grado di promuovere il dialogo e la condivisione di know-how, aiuto e promozione reciproca.

- Incoraggiare interventi che favoriscano lo sviluppo della coesione sociale e della promozione culturale con approcci innovativi, economicamente sostenibili e che coinvolgano diversi protagonisti del tessuto sociale.

- Svolgere un'attività mirata al monitoraggio dei bisogni socialmente rilevanti ed ai mutamenti sociali ed economici che hanno interessato od interesseranno la comunità di riferimento.

- Promuovere azioni per lo sviluppo territoriale attraverso il rafforzamento del ruolo per quelle realtà che presentano competenze identificative nei relativi comparti.

- Assicurare collaborazione e partecipazione ad eventi culturali e sociali di rilevanza territoriale e nazionale, che si svolgono nelle regioni statutarie, volti a favorire lo sviluppo e l'inclusione sociale.

4. Per il perseguimento delle finalità istituzionali ed al fine di rendere più incisiva ed efficace la propria azione la Fondazione istituisce **la Commissione per la promozione della sostenibilità sociale**, composta da massimo 5 membri del Consiglio Generale e da quest'ultimo designati.

La Commissione ha il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione nelle procedure di valutazione e selezione delle richieste in conformità con quanto previsto dagli Artt. 10 e 14 del presente Regolamento.

TITOLO II

Destinatari e modalità di intervento

Art. 5 Soggetti destinatari

1. La Fondazione può disporre erogazioni esclusivamente a favore di soggetti che dispongono dei requisiti di cui al presente articolo, quelli previsti dalla legge, quelli di volta in volta dettati dall'Autorità di vigilanza di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I soggetti destinatari devono in ogni caso: a) perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo; b) operare stabilmente nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolta l'erogazione; c) non avere finalità di lucro. L'assenza di finalità lucrative deve essere sancita attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; nonché mediante l'obbligo di devolvere il patrimonio

dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità; d) essere organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, comprovare le loro esperienze, competenze, professionalità, reputazione, capacità di partnership e dare prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

3. Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 Soggetti esclusi

1. Non sono ammesse erogazioni: a) dirette o indirette, a favore di enti con fini di lucro; b) destinate a persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca e di quelle a supporto degli indigenti; c) destinate a partiti e movimenti politici, a organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria, ad ordini professionali.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito dell'avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Art. 7 Impegni pluriennali

1. La Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio. L'erogazione delle quote annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati su documentate relazioni.

2. Proroghe del termine per la realizzazione dei progetti possono essere concesse solo sulla base di precise motivazioni e non più di una volta.

Art. 8 Modalità di intervento

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali ed al fine di rendere più incisiva ed efficace la propria azione, la Fondazione organizza la propria attività erogativa secondo le seguenti modalità:

- Richiesta "a sportello";
- Bando/Invito;
- Progetti specifici propri.

Per ognuna delle suddette modalità erogative, il Consiglio di Amministrazione definisce, coerentemente con le indicazioni ricevute dal Consiglio Generale, l'ammontare complessivo delle risorse, gli obiettivi, i soggetti beneficiari ed eventuali altri criteri di valutazione rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

2. La Fondazione può predisporre "progetti specifici propri", anche mediante la promozione di forme di partenariato con altri soggetti.

TITOLO III

Modalità operative

Art. 9 Modalità di accesso alle erogazioni

1. Per le erogazioni previste dalla Fondazione nei vari settori di intervento e non disciplinate da bandi specifici, le richieste dovranno essere formalizzate da parte dei soggetti interessati compilando un apposito modulo on-line disponibile sul sito della Fondazione (www.fondazionebanconapoli.it) nei tempi e nelle modalità pubblicate sul sito. Coloro i quali intendano accedere ai contributi sulla base di un bando di erogazione pubblicato dalla Fondazione, devono farne richiesta nelle forme e nei termini previsti dal bando medesimo, pena l'impossibilità di essere ammessi alla fase dell'istruttoria.

2. Le richieste devono essere corredate da un piano finanziario previsionale contenente tutte le voci di spesa programmate, da una dettagliata rappresentazione delle attività, da un piano temporale di queste ultime e da una autodichiarazione attestante che le spese di cui viene richiesta la copertura da parte della Fondazione non siano ulteriormente coperte da sostegni finanziari assicurati da altri Soggetti.

3. In caso di accoglimento della richiesta di intervento, su decisione insindacabile degli Organi della Fondazione, il contributo assegnato potrà essere totale o anche parziale, rispetto all'importo richiesto.

4. Le richieste non corredate della necessaria modulistica e della documentazione richiesta dalla Fondazione non verranno prese in considerazione.

5. Ciascun beneficiario ha l'obbligo di utilizzare il logo della Fondazione per il materiale pubblicitario e divulgativo dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo.

TITOLO IV

Istruttoria, criteri di valutazione, erogazione, monitoraggio

Art. 10 Criteri di valutazione

Il Consiglio di Amministrazione e la Commissione, pur nella più ampia discrezionalità, osserverà, nella procedura di valutazione e di selezione delle richieste di contributo, i criteri generali descritti nell'articolo 14.

Art. 11 Delibera delle erogazioni

1. L'Organo deputato a deliberare la concessione di contributi finanziari è il Consiglio di Amministrazione che, sulla base dell'istruttoria preparata dalla Commissione per la promozione della sostenibilità sociale e nel rispetto del Documento Programmatico annuale approvato dal Consiglio Generale, delibera sull'ammissibilità delle richieste di contributo.

2. Salvo il caso in cui la domanda non sia accoglibile per mancanza di uno dei requisiti formali indicati nel successivo art.14, ogni decisione sulla ammissibilità del contributo resta riservata al Consiglio di Amministrazione.

3. Le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine alle richieste pervenute ed esaminate sono insindacabili.

Art. 12 Comunicazione delle decisioni

Ogni decisione, positiva o negativa, assunta in ordine alle richieste di contributo dal Consiglio di Amministrazione, viene comunicata al richiedente. Non sussiste alcun obbligo di comunicare le motivazioni dell'eventuale rigetto delle richieste. Pertanto, il richiedente non potrà avanzare alcun diritto o pretesa in relazione a tale decisione.

Art. 13 Modalità di erogazione

1. Il Direttore Generale sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione e assicura che le decisioni siano attuate con puntualità e completezza.

2. Le modalità di erogazione sono definite dal Regolamento di assegnazione del contributo - **"Atto di accettazione"** appositamente sottoscritto dal beneficiario, successivamente alla comunicazione della decisione di ammissione della richiesta.

3. Le erogazioni sono effettuate mediante bonifico bancario sul conto corrente del soggetto beneficiario, salvo esplicita deliberazione in una forma diversa. In ogni caso, non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

Art. 14 Istruttoria, Monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei progetti

1. La selezione delle richieste viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione per la promozione della sostenibilità sociale. Il monitoraggio e la valutazione dei risultati conseguiti dai progetti ammessi a contributo potranno essere affidati dal Consiglio di Amministrazione alla Commissione. Il processo di selezione delle richieste si articola nelle seguenti fasi:

A) Istruttoria

B) Monitoraggio

A) ISTRUTTORIA

Accogliibilità

I principali criteri di accogliibilità sono:

a) in relazione ai soggetti richiedenti:

- Perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo;
- Operare stabilmente nei settori coinvolti dalla attività proposta;
- Non avere finalità di lucro;
- Essere associazione, fondazione, cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, impresa sociale, organizzazione di volontariato, università e altri centri di ricerca, ente ecclesiastico.
- Avere sede operativa nelle Regioni in cui per Statuto la Fondazione opera.

b) in relazione alla richiesta:

- Presentazione esclusivamente mediante compilazione del format;
- Completezza della documentazione richiest

- Rispetto dei termini temporali indicati sul sito della Fondazione.

I **principali criteri di valutazione**, suscettibili di essere integrati con riferimento ad eventuali bandi/inviti in modo specifico in relazione alle finalità perseguite, sono:

a) in relazione all'idea proposta:

- coerenza con le finalità così come definite dalla Fondazione nel Documento Programmatico annuale;
- strategia di intervento e sua efficacia;
- contenuto di innovazione;
- impatto sociale/culturale/economico sul territorio.

b) in relazione alle caratteristiche del richiedente:

- competenze, professionalità, credibilità e capacità di partnership;
- trasparenza e affidabilità;
- apporto di risorse proprie;

c) con riferimento alla qualità progettuale:

- conoscenza del settore di riferimento dell'idea e del contesto territoriale;
- coerenza interna tra obiettivi, strategia, risorse e tempi;
- efficiente ed efficace utilizzo delle risorse;
- monitoraggio, valutazione e comunicazione;
- continuità, sostenibilità e replicabilità delle azioni;
- assenza di altre forme di finanziamento (da parte di enti pubblici e/o privati) a favore del progetto/iniziativa presentato/a;
- il livello di visibilità assicurato alla Fondazione in tutte le fasi dell'iniziativa.

B) MONITORAGGIO

Il monitoraggio persegue, in generale, i seguenti obiettivi:

1. comprendere l'effetto prodotto dalle iniziative finanziate in termini di quantità e tipologia di organizzazioni coinvolte, diffusione delle azioni sul territorio, destinatari dei progetti, fondi erogati;
2. valutare se gli interventi finanziati siano conformi alle modalità attuative previste e quali effetti producano sul territorio in termini di efficacia e crescita del capitale sociale.

Il primo obiettivo verrà perseguito mediante attività di elaborazione statistica ed avrà come out-put la elaborazione di una "Relazione annuale di monitoraggio", sottoposta agli organi sociali della Fondazione contestualmente all'approvazione del bilancio.

Il secondo obiettivo verrà perseguito attraverso due tipologie di attività:

- a) il monitoraggio economico-finanziario, che prende in esame i costi sostenuti dai progetti finanziati e prevede un controllo di congruenza, formale e sostanziale, delle spese sostenute;
- b) il monitoraggio delle azioni progettuali, che prende in esame i processi di implementazione dei progetti finanziati e il grado di raggiungimento dei risultati attesi e degli obiettivi.

Le attività di monitoraggio si realizzano, anche mediante visite dirette, nel corso dell'attuazione dei progetti (in itinere) e alla loro conclusione al fine di rilevare quale eredità essi abbiano lasciato sul territorio (monitoraggio *ex post*).

Le attività di controllo riguardano:

- le relazioni intermedie sull'andamento del progetto;
- le rendicontazioni economico finanziarie;
- le relazioni finali sui risultati conseguiti. Le relazioni e le rendicontazioni sono prodotte dai soggetti beneficiari nei modi e nei tempi previsti nell'Atto di accettazione.

Nell'ambito delle attività di controllo, può essere richiesta al soggetto beneficiario ogni informazione che dovesse considerarsi utile ai fini di un puntuale controllo circa la concreta realizzazione dell'intervento finanziato.

Per ciascuna iniziativa, viene elaborato dal Soggetto Beneficiario un report di avanzamento in relazione al ciclo attuativo del progetto: *in itinere* ed *ex post*. Ogni erogazione di contributi successiva alla prima tranche avrà luogo solo dopo la presentazione del report di avanzamento e della relativa documentazione contabile attestante le spese sostenute per i progetti pluriennali; dopo la presentazione del report finale e della relativa documentazione contabile attestante le spese sostenute per i progetti annuali. In tutti i casi, l'erogazione del contributo è subordinata alla autorizzazione del Presidente. Il report conterrà le valutazioni riguardanti in particolare i seguenti ambiti: andamento delle attività; partnership e relazioni territoriali; gestione delle risorse; risultati e obiettivi conseguiti. I suddetti ambiti saranno valutati in base ai criteri di conformità, efficacia ed efficienza.

Il Consiglio di Amministrazione e la Commissione per la promozione della sostenibilità sociale possono affidare a uno o più dei componenti del Consiglio Generale l'incarico di verificare la realizzazione del progetto da parte del soggetto che ha ricevuto i fondi.

Art. 15 Revoca dei contributi

1. La Fondazione, previa deliberazione degli Organi competenti, revoca l'assegnazione delle risorse nei seguenti casi:

- 1) mancato avvio del Progetto nei 90 giorni seguenti la data di sottoscrizione dell' Atto di Accettazione;
- 2) attuazione del Progetto in forme, modalità, tempi, territori d'intervento che si discostino in maniera sostanziale da quelli approvati o comunque richiesti dalla Fondazione;
- 3) non raggiungimento dei risultati attesi e degli obiettivi del Progetto;
- 4) documentazione delle spese non conforme alle indicazioni contenute nel Piano dei costi;
- 5) decadenza in corso d'opera dei requisiti di accoglibilità;
- 6) mancata presentazione della documentazione di valutazione e di monitoraggio, sia in corso d'opera che nelle fasi finali;
- 7) inadempienze rilevanti da parte del Soggetto Beneficiario (quali, ad esempio, dichiarazioni mendaci, insussistenza dei necessari requisiti autorizzativi, rifiuto o impossibilità di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite tramite dichiarazioni o autocertificazioni, etc.).

TITOLO V

Pubblicità istituzionale

Art. 16 Pubblicità

1. L'attività erogativa della Fondazione, compresi i bandi e le altre comunicazioni ad essa connesse, sono pubblicati sul sito internet della Fondazione.